

Se l'ASD è qualificata come ONLUS, esistono agevolazioni fiscali di diverso tipo:

TIPOLOGIA	CONDIZIONI PER USUFRUIRNE
Deduzione dal reddito di impresa delle erogazioni in denaro	Spetta a tutti i titolari di reddito di impresa (sia persone fisiche sia società oppure enti non commerciali). L'importo massimo è di 2.065,83 euro oppure, se la donazione è superiore, il limite dell'importo deducibile è pari al 2% del reddito d'impresa dichiarato.
Detrazione Irpef delle erogazioni in denaro	Spetta alle persone fisiche Importo massimo pari a 2.065,83 euro. La somma deve essere versata mediante bonifico, carta di debito, carta di credito o prepagata, assegno bancario o circolare (non in denaro o conassegni trasferibili). L'ASD ONLUS deve rilasciare ricevuta a favore di chi ha erogato la somma.
Deducibilità dal reddito complessivo Irpef/Ires delle erogazioni in denaro o natura	Spetta alle persone fisiche o ai soggetti Ires Limite del 10% del reddito complessivo e comunque entromassimo 70.000 euro annui
Cessioni di derrate alimentari o prodotti farmaceutici	Se la cessione gratuita di tali beni è effettuata da un soggetto che ha come oggetto dell'attività d'impresa lo scambio o la produzione di questi beni, la cessione gratuita non si considera produttiva di ricavi. Inoltre i beni si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. L'impresa deve: - trasmettere una comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate con raccomandata con ricevuta di ritorno; - predisporre il documento di trasporto, annotare entro il 15 del mese successivo l'operazione nei registri Iva. La ASD ONLUS deve predisporre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la natura, la qualità e la quantità dei beni ricevuti. Deve inoltre impegnarsi a utilizzare i beni ricevuti in conformità all'attività istituzionale e ad utilizzarli effettivamente.
Cessioni di altri beni	Se la cessione riguarda beni non di lusso diversi dalle derrate alimentari o da prodotti farmaceutici e beni che presentino imperfezioni o alterazioni o vizi che non ne consentano la commercializzazione o la vendita, la cessione gratuita - anche in questo caso - non concorre alla formazione dei ricavi e i beni si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. L'impresa e l'ASD devono rispettare gli stessi adempimenti previsti per le cessioni di derrate alimentari e prodotti farmaceutici